

DELIBERAZIONE 13 GIUGNO 2013
255/2013/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 giugno 2013

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2010, VIS 19/10 (di seguito: deliberazione VIS 19/10);
- la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2011, VIS 31/11 (di seguito: deliberazione VIS 31/11);
- la deliberazione dell'Autorità, 8 marzo 2012, 83/2012/E/gas.

FATTO

1. Con deliberazione VIS 19/10, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli nei confronti di imprese distributrici di gas mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte in base agli esiti dei predetti controlli.

2. In attuazione del programma sopra richiamato, i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza hanno effettuato, nel periodo 7 maggio – 9 giugno 2010, chiamate telefoniche alle suddette imprese distributrici.
3. Successivamente l’Autorità, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha effettuato alcune ispezioni presso le aziende che, all’esito delle succitate chiamate telefoniche, hanno evidenziato anomalie, nel servizio di pronto intervento, tra cui A.S.GA. – Azienda Servizi Gaggiano S.r.l. (di seguito: ASGA).
4. Dalle verifiche ispettive, effettuate nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2010, è emerso che ASGA:
 - in violazione dell’articolo 25, comma 1, lettera a), della RQDG, non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento; in particolare, con riferimento alle tre chiamate telefoniche effettuate nei giorni 7, 9 e 19 maggio 2010, la società ha dichiarato che il sistema automatico predisposto in caso di controlli da parte della Guardia di Finanza, a causa di un malfunzionamento, non è riuscito a mettere in contatto il chiamante con l’operatore di pronto intervento competente territorialmente;
 - in violazione dell’articolo 29, comma 1 e dell’articolo 30, comma 1, lettere b) e c), della RQDG, non ha ottemperato all’obbligo di predisporre appropriati strumenti al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza ed alla continuità del servizio di distribuzione del gas nonché all’obbligo di assicurare la verificabilità di tali informazioni e dati e di conservare in modo ordinato ed accessibile la relativa documentazione; in particolare la società ha prodotto un documento cartaceo, relativo alle chiamate telefoniche pervenute ai centralini di pronto intervento dall’1 gennaio al 31 ottobre 2010, nel quale le informazioni e i dati non sono riportati in modo chiaro e lineare. Tale modalità di registrazione ha reso difficoltose, in sede di verifica ispettiva, le operazioni di campionatura delle chiamate telefoniche ed il loro abbinamento alle corrispondenti registrazioni vocali;
 - in violazione dell’articolo 29, comma 8, lettera c), della RQDG, non ha ottemperato all’obbligo di classificare le richieste di pronto intervento in base alle situazioni indicate dall’articolo 10, comma 3, della RQDG; in particolare la società, in adempimento degli impegni assunti in sede di verifica ispettiva, ha inviato, in data 27 dicembre 2010 (prot. Autorità 42027), una nuova documentazione, relativa alla registrazione delle chiamate telefoniche pervenute ai centralini di pronto intervento dall’1 gennaio al 31 ottobre 2010, nella quale alcune chiamate sono state classificate come chiamate di pronto intervento, mentre nella documentazione cartacea esibita durante la verifica ispettiva erano state classificate non di pronto intervento;
 - in violazione dell’articolo 29, comma 1 e dell’articolo 30, comma 1, lettere b) e c), della RQDG, non ha ottemperato all’obbligo di predisporre appropriati strumenti al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza ed alla continuità del servizio di distribuzione del gas nonché all’obbligo di assicurare la verificabilità di tali informazioni e dati e di conservare in modo ordinato ed accessibile la relativa documentazione; in particolare la società in adempimento degli impegni assunti in sede di verifica ispettiva, ha inviato, in data 27 dicembre 2010 (prot. Autorità 42027), una nuova documentazione, relativa alla registrazione delle chiamate

telefoniche pervenute ai centralini di pronto intervento dall'1 gennaio al 31 ottobre 2010, nella quale gli orari delle telefonate risultano diversi rispetto a quelli presenti nella documentazione cartacea esibita durante la verifica ispettiva.

5. Pertanto, con deliberazione VIS 31/11, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società ASGA, un procedimento per accertare le violazioni delle citate disposizioni ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
6. Con note 25 marzo 2011 (prot. Autorità 8523) e 11 ottobre 2011 (prot. Autorità 26097), la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale ed ha chiesto di accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con nota del 28 ottobre 2011 (prot. Autorità 27906).
7. Con nota 21 ottobre 2011 (prot. Autorità 27207), ASGA ha inviato una memoria difensiva.
8. Con nota 19 marzo 2012 (prot. Autorità 8363), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a ASGA.
9. Con nota 27 marzo 2012 (prot. Autorità 9378), la società ha depositato un'ulteriore memoria difensiva.
10. In data 9 maggio 2012 si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità.

VALUTAZIONE GIURIDICA

11. L'art. 25, comma 1, lettera a), della RQDG stabilisce che le imprese di distribuzione del gas devono dotarsi di "adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia".
12. L'articolo 29, comma 1, della RQDG prevede che le imprese distributrici hanno l'obbligo di predisporre appropriati strumenti, anche su base informatica, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza ed alla continuità del servizio di distribuzione del gas.
13. L'articolo 30, della RQDG prevede, in capo alle imprese distributrici, una serie di obblighi al fine di consentire i necessari controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati registrati e assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, fra cui:
 - l'obbligo di assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria (art. 30, comma 1, lettera b);
 - l'obbligo di conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello della registrazione (articolo 30, comma 1, lettera c).
14. L'articolo 29, comma 8, lettera c), della RQDG prevede che l'impresa distributtrice debba registrare le richieste di pronto intervento classificandole in base alle situazioni di: *"a) dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura; b) interruzione della fornitura di gas; c)*

irregolarità della fornitura di gas; d) danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura, in assenza di dispersioni; e) dispersione di gas a valle del punto di riconsegna e sulla eventuale parte di impianto di derivazione di utenza che non è gestita dall'impresa distributrice o di proprietà di quest'ultima" (art. 10, comma 3, della RQDG). La classificazione avviene in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall'operatore di pronto intervento, eventualmente corrette in base ai riscontri in loco.

Argomentazioni di ASGA

15. ASGA sostiene, in via preliminare, la non sanzionabilità della società per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) perché, in occasione delle telefonate del 7, 9 e 19 maggio 2010, il chiamante non sarebbe stato messo in comunicazione con il reperibile di turno in quanto *"le operazioni di verifica sono state effettuate senza rispettare la procedura per l'effettuazione dei controlli telefonici approvata dalla stessa Autorità"*. In particolare la società ritiene che i militari della Guardia di Finanza non abbiano segnalato agli operatori del centralino la possibilità di mettere in comunicazione il reperibile di pronto intervento tramite l'indicazione del recapito telefonico. Inoltre la società sostiene che non sussisterebbe una violazione della RQDG in quanto la regolazione non imporrebbe agli esercenti di allestire un centralino di pronto intervento in grado di mettere in comunicazione diretta i chiamanti con i reperibili di turno o comunque di riscontrare le chiamate di pronto intervento; la contestazione, pertanto, non sarebbe espressamente tipizzata dalla normativa configurando un obbligo diverso rispetto a quello previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera a) della RQDG.
16. Inoltre, ASGA ritiene non fondate le contestazioni in merito alla violazione dell'art. 25, comma 1, lettera a), della RQDG in quanto la società risulterebbe dotata di una struttura adeguata a fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia e l'esito negativo delle chiamate di pronto intervento risulterebbe un episodio isolato, come dimostrato dall'esito positivo della quarta chiamata telefonica effettuata dai militari della Guardia di Finanza. Infine, secondo la società, l'omesso collegamento dei militari della Guardia di Finanza con l'operatore di pronto intervento competente territorialmente, in occasione della telefonata del 24 maggio 2010, rappresenterebbe un episodio non imputabile al distributore e non sanzionabile in base all'articolo 24, della RQDG che prevede una percentuale minima di chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento con tempo di risposta entro il tempo massimo di 120 secondi.
17. Infine, in sede di audizione finale la società ha rilevato che nei mesi di aprile e maggio 2012 il centralino di pronto intervento della società è stato sottoposto ad ulteriori controlli telefonici da parte dell'Autorità che avrebbero avuto esito positivo.
18. Con riferimento alla contestazione degli articoli 29, comma 1, 30 comma 1, lettere b) e c) e 28, comma 8, lettera c), della RQDG la società ha dichiarato che non potrà

essere sanzionata in quanto il documento visionato in sede di verifica ispettiva non sarebbe un documento ufficiale e che per accertare il rispetto della regolazione occorre tenere in considerazione unicamente il documento inviato dalla società all'Autorità in data 27 dicembre 2010 nel quale le informazioni richieste dalla regolazione sarebbero riportate in modo *“ordinato e preciso”*.

19. In subordine, nell'ipotesi in cui l'Autorità ritenesse di adottare un provvedimento sanzionatorio, la società chiede che la valutazione delle infrazioni sia unitaria e che sia irrogata la sanzione minima. Segnatamente ASGA afferma che l'infrazione sarebbe da qualificare come lieve in quanto tutti gli altri obblighi in materia sono stati rispettati e la sua condotta non ha prodotto pregiudizi alla sicurezza del servizio di distribuzione o danni all'incolumità fisica dei clienti finali.

Valutazione delle argomentazioni di ASGA

In merito alla violazione dell'art.25, comma 1, lettera a) della RQDG

20. Dagli elementi acquisiti a seguito della verifica ispettiva emerge che la società ASGA si è resa responsabile della violazione della citata disposizione in quanto in occasione delle chiamate telefoniche nei giorni 7, 9 e 19 maggio 2010, l'operatore del centralino di pronto intervento non ha messo in comunicazione i militari della Guardia di Finanza con l'operatore di pronto intervento competente territorialmente. Tale violazione emerge dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di verifica ispettiva (punto 3 della *check list*), in base alle quali il sistema automatico predisposto in caso di controlli da parte della Guardia di Finanza, a causa di un malfunzionamento, non è riuscito a mettere in contatto il chiamante con l'operatore di pronto intervento competente territorialmente. Tali dichiarazioni dimostrano inequivocabilmente l'inadeguatezza delle risorse preposte dalla società per fronteggiare un importante servizio per la sicurezza e l'incolumità pubblica quale quello di pronto intervento.
21. Non sono condivisibili le affermazioni della società secondo le quali la stessa non potrebbe essere sanzionata in quanto le operazioni di verifica sarebbero state svolte senza rispettare la procedura di effettuazione dei controlli telefonici. Al riguardo occorre precisare che la procedura prevista dalla deliberazione VIS 19/10 espressamente prevede che il controllore chieda all'operatore di centralino *“di essere messo in comunicazione con l'operatore di pronto intervento competente territorialmente”* e solo qualora ciò non sia possibile - e non quindi come opzione alternativa - *“l'operatore di centralino fornisce al controllore il/i recapito/i dell'operatore di pronto intervento competente territorialmente entro un tempo massimo di 4 minuti”*. Al contrario, in occasione delle tre telefonate del 7, del 9 e del 19 maggio 2010, il chiamante dopo aver richiesto di essere messo in comunicazione con l'operatore territorialmente competente, è stato messo in attesa dal centralino di pronto intervento e successivamente la telefonata si è interrotta senza altre comunicazioni da parte dell'operatore di centralino.

22. Prive di pregio sono le affermazioni della società secondo le quali non sussisterebbe la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della RQDG in quanto la regolazione non richiederebbe al centralinista di mettere in comunicazione diretta i chiamanti con i reperibili di turno. Al contrario, come sopra detto, la deliberazione VIS 19/10 prevede appunto che il controllore, simulando una chiamata di pronto intervento, sia messo in contatto con il reperibile di pronto intervento competente territorialmente al fine di accertare, tra gli altri, la corretta gestione delle chiamate del pronto intervento da parte degli operatori del centralino. Il contestato addebito risulta pertanto legittimo in quanto la verifica ha dato esito negativo.
23. Inoltre, la società ha documentato la generale adeguatezza della struttura per la gestione delle operazioni di pronto intervento tranne, secondo quanto emerso in sede di verifica ispettiva, la completa funzionalità del relativo centralino. Si tratta di una condotta concreta inequivocabilmente riconducibile alla fattispecie astratta tipizzata dalla regolazione all'articolo 25, comma 1, lettera a), della RQDG.
24. Non è pertinente, infine, il richiamo operato dalla società alla disciplina dell'articolo 24, della RQDG (che prevede una percentuale minima di chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento con tempo di risposta entro il tempo massimo di 120 secondi) in quanto, nel caso di specie, non si contesta il rispetto di un livello generale del servizio di distribuzione inerente la tempistica di risposta alle telefonate (art. 24, della RQDG) ma l'inadeguatezza del centralino di pronto intervento nel contattare, laddove richiesto, un operatore di pronto intervento (art. 25 della RQDG).

In merito alla violazione degli articoli 29, commi 1 e 8 lettera c) e 30 comma 1, lettere b) e c) della RQDG

25. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che ASGA si è resa responsabile della violazione delle suddette disposizioni in quanto in sede di verifica ispettiva la società ha prodotto un documento cartaceo, relativo alle chiamate telefoniche pervenute ai centralini di pronto intervento dall'1 gennaio al 31 ottobre 2010, nel quale le informazioni e i dati non sono riportati in modo chiaro e lineare. Tale modalità di registrazione ha reso difficoltose, in sede di verifica ispettiva, le operazioni di campionatura delle chiamate telefoniche ed il loro abbinamento alle corrispondenti registrazioni vocali. La violazione è provata dalla stessa società la quale in sede di verifica ispettiva ha dichiarato (punto 7 della *check list*), di impegnarsi a trasmettere agli uffici dell'Autorità una relazione documentata relativa alle chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nella quale l'elenco delle chiamate ed i relativi dati *“siano strutturati in modo tale da consentire una più chiara lettura dello stesso elenco ed un univoco collegamento con le corrispondenti registrazioni vocali”*. Inoltre la società, in adempimento di tali iniziative, ha inviato, in data 27 dicembre 2010 (prot. Autorità 42027), una nuova documentazione, relativa alla registrazione delle chiamate telefoniche pervenute ai centralini di pronto intervento dall'1 gennaio al 31 ottobre 2010. Dall'analisi, su tale ultimo documento, di un campione di 10 chiamate su circa 110 registrate è risultato che tutti gli orari delle telefonate risultano diversi rispetto a quelli presenti nella

documentazione cartacea esibita durante la verifica ispettiva e che 5 telefonate sono state classificate come chiamate di pronto intervento, mentre nella documentazione cartacea esibita durante la verifica ispettiva (e confermata dalla tabella di riscontro delle chiamate di pronto intervento, foglio n. 16 della documentazione della verifica ispettiva) erano state classificate non di pronto intervento.

26. Prive di pregio risultano le argomentazioni rese dalla società nella memoria del 21 ottobre 2011, secondo le quali non sussisterebbero le violazioni contestate in quanto il documento visionato in sede di verifica ispettiva sarebbe un documento “non ufficiale” o “brogliaccio” (sulla base del quale il gestore esterno del centralino predispose il registro ufficiale che riporta le informazioni prescritte dalla regolazione) e che valenza ufficiale avrebbe solo il documento inviato all’Autorità in data 27 dicembre 2010 nel quale le informazioni richieste dalla regolazione sarebbero riportate in modo “ordinato e preciso”. Tali dichiarazioni, infatti, non solo non giustificano la condotta della società ma semmai comprovano che al momento della verifica ispettiva la società non era in grado di assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati nonché di conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare tale verificabilità, come richiesto dalla regolazione. Inoltre proprio la circostanza che la società fosse in possesso di due documenti relativi alle chiamate di pronto intervento nei quali gli orari e le classificazioni erano registrati in modo diverso, ha permesso di evidenziare ulteriori violazioni.
27. Infine, occorre rilevare che in base all’articolo 29, comma 8, lettera c) la classificazione delle chiamate di pronto intervento “avviene in base alle informazioni raccolte dall’operatore di centralini di pronto intervento o dall’operatore di pronto intervento, eventualmente corrette in base ai riscontri in loco”. La disposizione, pertanto, esclude che le classificazioni possano essere successivamente modificate se non a seguito dei riscontri in loco.

QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

28. L’articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a. gravità della violazione;
 - b. opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c. personalità dell’agente;
 - d. condizioni economiche dell’agente.
29. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, la condotta di ASGA contrasta con disposizioni volte ad assicurare la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione del gas attraverso l’imposizione agli esercenti di obblighi relativi al servizio di pronto intervento di cui all’articolo 25, della RQDG nonché di obblighi di registrazione e di comunicazione delle informazioni e dei dati registrati previsti dal Titolo VI della Sezione II della RQDG. Pertanto, la gravità della violazione

deriva direttamente dal bene giuridico tutelato dalla deliberazione violata, costituito dall'incolumità delle persone e delle cose.

30. Con riferimento alla violazione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a) della RQDG, trattandosi di un illecito accertato a seguito di controlli telefonici effettuati dalla Guardia di Finanza in adempimento della deliberazione VIS 19/10 e non di reali chiamate di pronto intervento, è irrilevante l'assenza di concreti danni a carico dei clienti finali, ricordata dalla società. Le verifiche hanno riguardato tre telefonate su un totale di quattro effettuate dai militari della Guardia di Finanza (pari al 75% del numero dei controlli).
31. Tuttavia occorre rilevare che, in esito all'ulteriore programma di controlli telefonici in materia di pronto intervento di cui alla deliberazione 83/2012/E/gas, effettuati nei confronti della società dai militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nel periodo 3 aprile – 13 maggio 2012, non sono state riscontrate anomalie.
32. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante. Al riguardo occorre rilevare che l'invio in data 27 dicembre 2010 del citato documento recante la registrazione delle chiamate di pronto intervento non può essere considerato idonea ai fini dell'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione in quanto proprio il raffronto tra questo documento e quelli esibiti in sede di verifica ispettiva hanno fatto emergere ulteriori violazioni.
33. Per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
34. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, non è stato possibile acquisire il valore del fatturato rilevante della società, non avendo quest'ultima fornito elementi utili al riguardo. La società ha dichiarato, nella memoria del 21 ottobre 2011, di avere un fatturato rilevante, definibile dal VRD, per l'esercizio 2010 pari a circa 450.000 euro.
35. L'unitaria valutazione delle violazioni degli articoli 25, comma 1, lettere a), 29, commi 1 e 8 lettera c) e 30 comma 1, lettere b) e c), della RQDG, comporta pertanto l'irrogazione di una sanzione di euro 11.000

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di A.S.GA. – Azienda Servizi Gaggiano S.r.l., nei termini descritti in motivazione, degli articoli 25, comma 1, lettere a), 29, commi 1 e 8 lettera c) e 30 comma 1, lettere b) e c), della RQDG;
2. di irrogare, nei confronti di A.S.GA. – Azienda Servizi Gaggiano S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 11.000 (undicimila);
3. di ordinare, ad A.S.GA. – Azienda Servizi Gaggiano S.r.l., di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di

- riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), , come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 5. di ordinare ad A.S.GA. – Azienda Servizi Gaggiano S.r.l., di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
 6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a A.S.GA. – Azienda Servizi Gaggiano S.r.l., Via Roma, 36 20083 Gaggiano (MI) e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni